

Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- VISTO: il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e grado;
- VISTI: i sottoelencati Decreti Ministeriali inerenti alle modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento:
- il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, e successive modifiche e integrazioni;
  - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
  - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998 n. 460;
  - le ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999 n.153, 7 febbraio 2000 n.33, 2 gennaio 2001 n.1;
  - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82;
  - i Decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005;
  - il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 settembre 2007, n. 137;
  - il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509*";
- VISTO: il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "*definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", e in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1° dicembre 2016, n.948 recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Dell'università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249*" e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come modificato dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2022, n. 79;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antro-po-psyco-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;

- VISTO: il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato decreto ministeriale 30 settembre 2011;
- VISTO: l'art.2 comma 8 del Decreto-Legge n.22 dell'8 aprile 2020 convertito con modifiche con la legge n.41 del 6 giugno 2020;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e Ricerca n.90 del 7 agosto 2020, nel quale tra l'altro, sono indicati i requisiti dei candidati che hanno diritto a non sostenere il test preselettivo e viene inoltre specificato al punto 3. che il punteggio del test preselettivo non è da computare ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso;
- VISTA: la nota di chiarimenti del MIUR e del MPI n. 371182 del 13 agosto 2020;
- VISTA la nota ministeriale n. 26668 del 30 dicembre 2022, con la quale viene autorizzato l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per ogni ordine e grado di scuola per l'anno accademico 2022/2022 (VIII ciclo) e viene richiesto agli atenei di indicare il massimo del potenziale formativo;
- VISTE la delibera del Senato Accademico n. 16 del 18 gennaio 2023 e la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 31 del 27 gennaio 2023 con le quali sono stati attivati i Corsi di specializzazione per il sostegno per ciascun ordine e grado di Scuola ed è stato definito il relativo potenziale formativo ed il numero di posti da richiedere al ministero;
- VISTO Il Decreto Interministeriale del MUR e MIM n. 691 del 29 maggio 2023 che dispone una quota pari al 35 % dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 59/2017 sopra citato;
- VISTO il Decreto del MUR n. 694 del 30 maggio 2023 che attiva i Corsi di specializzazione per il sostegno, per l'anno accademico 2022/2023 (VIII ciclo), e attribuisce all'Università di Pisa n.250 posti complessivi suddivisi fra i quattro ordini di scuola, comprensivi della riserva di posti del 35% di cui al Decreto Interministeriale 691/2023 sopra citato e indica le date, uniche a livello nazionale, di svolgimento dei test preselettivi;
- VISTO il Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti a.a. 2023/2024 vigente anche per l'VIII ciclo dei corsi di sostegno (a.a. 2022/2023);
- SENTITI il Prorettore alla Didattica e il Direttore dei corsi di Sostegno:

## DECRETA

### Articolo 1 - Attivazione

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei Decreti ministeriali [n. 92 dell'8 febbraio 2019](#) e [n.694 del 30 maggio 2023](#), sono indette le selezioni, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) organizzati dall'Università di Pisa per l'anno accademico 2022/2023.

2. È prevista una selezione per ogni ordine e grado di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado.

### Articolo 2 - Posti messi a concorso

1. In conformità alla programmazione degli accessi definita dal M.U.R. sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, un totale di 250 posti così ripartiti per ciascun ordine e grado di scuola:

Ordine e grado di Scuola	Numero di posti
Infanzia	15
Primaria	55
Secondaria di primo grado	80
Secondaria di secondo grado	100

2. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 691 del 29 maggio 2023, è prevista una riserva pari al 35% dei posti disponibili per i soggetti (ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato) che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle Scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Articolo 18-bis del D.Lgs. n. 59/2017

Si indicano di seguito il numero dei posti riservati per ogni ordine e grado di scuola ed il numero di posti ordinari:

Ordine e grado di Scuola	Riserva del 35% dei posti disponibili <sup>2</sup>	Numero posti ordinari
Infanzia	5	10
Primaria	19	36
Secondaria di primo grado	28	52
Secondaria di secondo grado	35	65

3. I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola se in possesso dei relativi requisiti di accesso richiesti.

### Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Per accedere ai corsi per la Scuola dell'Infanzia e Primaria sono previsti i seguenti requisiti di ammissione:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito tramite i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  
**oppure**
- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

2. Per accedere ai corsi per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado sono previsti i seguenti requisiti di ammissione:

- abilitazione su una classe di concorso relativa all'ordine e grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;  
**oppure**
- possesso congiunto dei seguenti requisiti:
  - laurea magistrale o a ciclo unico, specialistica o "vecchio ordinamento" oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, che dia accesso alle classi di concorso vigenti relative all'ordine e grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno. Sono, pertanto, richiesti, dove previsti, gli specifici requisiti curriculari (CFU/CFA o esami annuali/semestrali) per alcune classi di insegnamento dalla normativa vigente<sup>3</sup>;
  - la certificazione dei 24 CFU /CFA, ai sensi del D.M. 616/2017, nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.

Si specifica che per coloro che intendano accedere al concorso per l'ammissione ai corsi di sostegno della Scuola secondaria in quanto in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento di una delle classi tecnico-pratiche (ITP), ai sensi della normativa vigente i requisiti di ammissione sono:

- abilitazione specifica su una classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;  
**oppure**
- diploma di scuola secondaria di secondo grado che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

3. I requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il **23 giugno 2023**, data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione* del Ministero dell'Istruzione, entro la predetta data di scadenza dell'iscrizione al concorso (**23 giugno 2023**).

5. Ai sensi della [nota ministeriale 371182 del 13 agosto 2020](#), non è più consentita l'ammissione al concorso a coloro che sono in possesso dei titoli di accesso alle classi di insegnamento ad esaurimento o non più

<sup>2</sup> Il numero di posti è stato arrotondato all'intero superiore in caso di decimale uguale o maggiore di 0,5 e all'intero inferiore negli altri casi

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le **classi di insegnamento**, si fa riferimento alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come modificato con D.M.259/2017. Unicamente per le classi di insegnamento tecnico-pratiche (ITP) si fa riferimento alla Tabella B al D.P.R. 19/2016, come modificato dal D.M.259/2017.

previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

6. L'amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, ad escludere coloro che non risultino in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l'iscrizione al concorso.

#### **Articolo 4 - Adempimenti per partecipare al concorso**

1. Per partecipare a ciascuna selezione i candidati devono presentare **domanda**, distinta per ogni ordine e grado di scuola per il quale intende concorrere, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti secondo le istruzioni riportate nella [Guida per l'iscrizione al concorso](#). **Non è ammessa la domanda presentata con altre modalità.**

La domanda può essere presentata dalle **ore 16,00 dell'8 giugno 2023**. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è il **23 giugno 2023 alle ore 11,00** (ora italiana).

Con la presentazione della domanda occorre caricare, tramite upload, le seguenti autocertificazioni:

- **ALLEGATO A** -autocertificazione del possesso dei relativi **requisiti d'accesso e dei titoli valutabili** relativo all'ordine e grado di Scuola di interesse. Per quanto riguarda la Scuola secondaria di secondo grado, si deve presentare un'autocertificazione distinta nel caso di accesso al concorso con requisiti per l'insegnamento su classi ITP. Nello specifico:  
Allegato A/1 per la Scuola dell'Infanzia,  
Allegato A/2 per la Scuola Primaria,  
Allegato A/3 per la Scuola secondaria di primo grado  
Allegato A/4 per la Scuola secondaria di secondo grado,  
Allegato A/4 bis per la Scuola secondaria di secondo grado (accesso con requisiti per insegnamento su classi ITP).  
**L'upload dell'Allegato A è obbligatorio per tutti i candidati.**
- **ALLEGATO B solo** se in possesso dei **requisiti previsti dal D.l n.90/2020**, specificati al successivo art. 6.4 del presente bando, che consentono di accedere direttamente alla prova scritta, senza sostenere la prova preselettiva. Nello specifico:  
Allegato B/1 per la Scuola dell'Infanzia,  
Allegato B/2 per la Scuola Primaria,  
Allegato B/3 per la Scuola secondaria di primo grado,  
Allegato B/4 per la Scuola secondaria di secondo grado (utilizzabile per chi presenta l'allegato A/4 e A/4 bis).
- **ALLEGATO C solo se in possesso dei requisiti previsti per concorrere sulla riserva del 35% dei posti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente bando.** Nello specifico:  
Allegato C/1 per la Scuola dell'Infanzia,  
Allegato C/2 per la Scuola Primaria,  
Allegato C/3 per la Scuola secondaria di primo grado,  
Allegato C/4 per la Scuola secondaria di secondo grado (utilizzabile per chi presenta l'allegato A/4 e A/4 bis).

Al momento della domanda dovrà essere caricato anche un documento di identità in corso di validità.

**Chi presenta l'Allegato "C" per partecipare sui posti della riserva del 35% per un ordine e grado di Scuola, non deve presentare l'allegato "B" per lo stesso ordine e grado di Scuola.**

Le dichiarazioni rese tramite gli Allegati "A", "B" e "C" possono essere eventualmente rettificare o integrate **esclusivamente** tramite nuovo upload degli allegati stessi e solo fino alla scadenza della presentazione della domanda on-line (**23 giugno 2023 ore 11.00**).

Entro il **23 giugno 2023** i candidati devono provvedere al pagamento della **tassa di iscrizione di euro 100,00** con il sistema Pago PA al quale si accede al termine dell'iscrizione al concorso on-line. **La tassa è dovuta per ogni ordine e grado di Scuola per cui si concorre.** I candidati che non abbiano pagato la tassa concorsuale sono **esclusi** dal relativo concorso. Qualora il pagamento della tassa sia stato effettuato ma non risulti perfezionato, i candidati saranno ammessi con riserva al test preliminare o alla prova scritta (se hanno presentato l'Allegato "B" o l'Allegato "C") in attesa di verifica della regolarità del versamento.

La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta rilasciata dal sistema al termine della procedura di iscrizione. Tale ricevuta, oltre a costituire prova di avvenuta iscrizione al concorso, riporta anche un

“numero di prematricola” che sarà indispensabile per visualizzare in forma anonima gli esiti delle prove, la valutazione dei titoli ed eventuali altre informazioni personali, che saranno pubblicati sulla pagina web “formazione insegnanti”-corsi di specializzazione per il sostegno.

2. I candidati in condizione di disabilità o con certificazione di DSA (disturbi specifici di apprendimento), potranno presentare, entro il **23 giugno 2023**, apposita istanza per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento della prova di ammissione scaricando il relativo modulo e seguendo le procedure pubblicate ai seguenti indirizzi:

- per i candidati in condizione di disabilità - <https://www.unipi.it/index.php/ucid/item/7817-assistenza-ai-concorsi-o-ai-test-di-valutazione> - parte dedicata ai corsi post-laurea;
- per i candidati con certificazione di DSA - <https://www.unipi.it/index.php/dislessia>, voce “Assistenza ai concorsi o ai test di valutazione” - parte dedicata ai corsi post-laurea.

## Articolo 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l’accesso ai corsi di sostegno sono nominate con Decreto del Rettore che verrà pubblicato alla pagina web dedicata alla formazione insegnanti”- corsi di specializzazione per il sostegno e all’Albo ufficiale d’Ateneo.

2. Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre membri scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l’Università di Pisa e/o esperti esterni.

## Articolo 6 - Prova di accesso

Ai sensi del D.M. del 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, per ciascun ordine e grado di scuola:

1. La procedura di accesso ai corsi si articola in:

- a) un test preselettivo;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.

2. Il test preselettivo, la prova scritta e la prova orale sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte dei candidati, di competenze:

1. didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. su empatia e intelligenza emotiva;
3. su creatività e pensiero divergente;
4. organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

3. Il test preselettivo, per ogni ordine e grado di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali i candidati ne devono individuare come giusta una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.

4. Per ogni ordine e grado di scuola, è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi alla stessa.

Qualora per uno o più ordini di Scuola risultino iscritti alle prove preselettive un numero inferiore di candidati rispetto a quello da preselezionare per l’ammissione alle prove scritte (il doppio dei posti disponibili), la relativa prova non verrà svolta. I candidati che avrebbero dovuto sostenere il test preselettivo che non si svolgerà per i motivi suddetti saranno ammessi di diritto alle rispettive seconde prove concorsuali (prove scritte). **Dell’eventuale non svolgimento della prova preselettiva verrà data comunicazione, entro il 30 giugno 2023**, alla pagina web dedicata al concorso.

**Sono ammessi direttamente alla prova scritta**, senza sostenere il test preselettivo, coloro che:

1. ai sensi del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 rientrano in uno dei casi sottoindicati:
  - a. i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% (legge 104/1992 art. 20, comma 2-bis);
  - b. i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno dell’ordine e grado di Scuola cui si riferisce la procedura selettiva cui partecipano (art. 2, comma 8, del D.L. n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020).

- c. in deroga all'art.4 comma 4 del D.M. n.92/2019, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.<sup>4</sup>

Tali casi dovranno essere dichiarati dai candidati mediante il modello "Allegato B" di cui all'art. 4.1. Nel caso a) la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'ordinamento comprovante lo status di disabilità o invalidità. Nel caso c) la dichiarazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante le misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena). I candidati che richiedono l'accesso diretto alla prova scritta per un determinato ordine e grado di scuola, ai sensi dell'articolo 1.6 del D.I. n.90 del 7 agosto 2020, devono essere iscritti come candidati per il concorso (VIII ciclo sostegno) a tale ordine e grado di scuola solo presso l'Università di Pisa.

2. Ai sensi del Decreto Ministeriale 694/2023:

- a. concorrono sulla riserva del 35% di cui all'articolo 2, comma 2, del presente bando. Tali casi dovranno essere dichiarati dai candidati mediante il modello "Allegato C" di cui all'art. 4.1. I candidati che presentano domanda di iscrizione al concorso per la quota di riserva predetta concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.<sup>5</sup>

Entro cinque giorni prima dello svolgimento del test sarà pubblicato l'elenco dei candidati (individuati tramite il numero di prematricola) che, tramite l'allegato B o l'allegato C, abbiano dichiarato i requisiti di cui ai punti 1a), 1b), 1c) e 2a) e abbiano, pertanto, diritto ad accedere direttamente alla prova scritta. I candidati che, dai controlli anche successivi all'immatricolazione, non risultassero in possesso dei requisiti dichiarati per l'esonero dalla prova preselettiva saranno esclusi dal concorso.

5. Per essere ammesso alla prova orale i candidati devono conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.

6. La prova orale è superata se i candidati riportano una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste al comma 2. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa.

## Articolo 7 - Titoli valutabili

1. La commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli valutabili.

2. I titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza di iscrizione al concorso (23 giugno 2023) e devono essere presentati tramite l'autocertificazione di cui all'articolo 4-(Allegati A/1, A/2, A/3, A/4,A/4 bis) da caricare **esclusivamente** on line al momento dell'iscrizione al concorso, **secondo le istruzioni riportate nella Guida per l'iscrizione al concorso.**

3. I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono i seguenti per ciascun ordine e grado di scuola:

- a) diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento  
voto di laurea inferiore a 105 - punti 0  
voto di laurea da 105 a 108 - punti 1  
voto di laurea da 109 a 110 - punti 2  
voto di laurea 110 e lode - punti 3
- b) abilitazione all'insegnamento (non conseguita tramite l'acquisizione della laurea e del diploma di scuola secondaria di secondo grado) con un punteggio maggiore o uguale a 70/80 - punti 3
- c) dottorato di ricerca - punti 1
- d) Servizio di insegnamento sul sostegno prestato in **qualsiasi ordine e grado di scuola**, nelle istituzioni, statali e paritarie del sistema scolastico nazionale:  
1 anno scolastico intero - punti 1  
2 anni scolastici interi - punti 2  
3 o più anni scolastici interi - punti 3

In base a quanto previsto dall'art.11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124: "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come **anno scolastico intero** se ha avuto la durata di **almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente **dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**".

<sup>4</sup> Art. 1, comma 7, del D.M. 694 del 30 maggio 2023

<sup>5</sup> Art. 2 comma 2 D.M. 694/2023

4. Nei casi a), b) e c) sarà valutabile un solo titolo. Per i casi a) e b) qualora i candidati siano in possesso di più titoli per la stessa tipologia, si consiglia di presentare per la valutazione il titolo conseguito con il punteggio più alto.

## **Articolo 8 - Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento**

1. Come previsto dal D.M. n.694/2023 sono riportate di seguito le date di svolgimento dei test preliminari:

- Scuola dell'Infanzia: mattina del **4 luglio 2023**;
- Scuola Primaria: mattina del **5 luglio 2023**;
- Scuola Secondaria di primo grado: mattina del **6 luglio 2023**;
- Scuola Secondaria di secondo grado: mattina del **7 luglio 2023**.

2. La **sede di svolgimento** e l'**orario di convocazione** dei candidati al test preselettivo, per ciascun ordine e grado di scuola, saranno pubblicati alla pagina [“formazione insegnanti ”-corsi di specializzazione per il sostegno](#) al concorso almeno **5 giorni prima dello svolgimento dello stesso**.

3. Le prove scritte, per ciascun ordine e grado di scuola, si svolgeranno secondo il calendario che sarà reso noto in occasione della pubblicazione dei risultati del test preselettivo. Sedi e orari delle prove scritte saranno resi noti almeno cinque giorni prima del loro svolgimento.

4. Per quanto riguarda le prove orali, per tutti gli ordini di scuola, il periodo di svolgimento sarà reso noto entro il 31 luglio 2023 tramite pubblicazione alla pagina web [“formazione insegnanti ”-corsi di specializzazione per il sostegno](#).

Le votazioni conseguite dai candidati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli, con indicazione degli ammessi alla prova orale, saranno pubblicate almeno 5 giorni prima del giorno d'inizio della stessa. In tale occasione sarà pubblicato il calendario delle convocazioni, completo degli orari, delle sedi e delle modalità di svolgimento delle prove orali.

5. Tutti gli esiti delle prove saranno pubblicati in forma anonima utilizzando il “numero di prematricola” rilasciato a ciascun candidato (vedi art.4).

6. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. Pertanto, il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo ([“formazione insegnanti ”-corsi di specializzazione per il sostegno](#)) hanno a tutti gli effetti valore di convocazione e comunicazione ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.

## **Articolo 9 - Obblighi dei candidati**

1. Per sostenere le prove concorsuali i candidati devono presentarsi per le operazioni di identificazione, con un documento di identità in corso di validità nei giorni, orari e sedi indicate come previsto nell'art.8. La mancata presentazione alle prove nei modi e termini previsti costituisce rinuncia implicita alle stesse e comporta pertanto l'esclusione dal concorso.

2. I candidati devono svolgere le prove seguendo diligentemente le istruzioni che saranno impartite nella sede di esame.

3. Salvo diverse indicazioni della commissione, durante tutte le prove non è consentito usare cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo e strumenti elettronici di qualsiasi genere.

4. I candidati sono tenuti a custodire i propri effetti personali in quanto l'Università non risponde di eventuali furti o smarrimento dei materiali in loro possesso non essendo previsto alcun servizio di custodia.

## **Articolo 10 - Graduatorie finali**

1. Per ciascun ordine e grado di Scuola verranno approvate le graduatorie di merito, nelle quali verrà tenuto conto della percentuale di riserva di posti prevista dal D.M. 694/2023, art. 2, comma 2 (vedi articolo 2 del bando).

2. La Commissione ha a disposizione 70 punti, dei quali 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale, 10 per i titoli valutabili.

3. La valutazione dei titoli avverrà solo per coloro che sono ammessi alla prova scritta, prima della correzione della stessa.

4. Le graduatorie finali di ogni concorso, approvate con Decreto rettorale, saranno pubblicate alla pagina web dedicata alla [“formazione insegnanti ”- corsi di specializzazione per il sostegno](#) e sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Ciascuna graduatoria è formata sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevalgono i candidati con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, a prescindere dall'ordine e grado di Scuola per il quale si concorre. In caso di ulteriore parità prevalgono i candidati anagraficamente più giovani.

L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno, per le finalità predette, deve essere dichiarata sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (**23 giugno 2023**). A tale scopo, in occasione della pubblicazione dell'esito delle prove scritte, verrà messo a disposizione un modulo sul quale i candidati dovranno dichiarare i giorni di servizio di cui trattasi. La dichiarazione dovrà essere resa, entro la data di svolgimento della prova orale con le modalità che verranno rese note contestualmente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte. Le dichiarazioni rese non potranno essere oggetto di successive modificazioni o integrazioni.

5. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili (ordinati o riservati), si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito compilate, per ogni ordine e grado di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati.

I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione entro i termini prescritti degli aventi diritto sono assegnati, tramite successivi scorrimenti. Nel Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie finali sopra indicato, verranno individuate le date degli scorrimenti delle stesse.

6. Nel caso in cui le graduatorie degli ammessi risultino composte da un numero di candidati inferiore al numero dei relativi posti, l'Università di Pisa può procedere ad integrarla con candidati idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei riferite allo stesso ordine e grado di scuola, che ne facciano specifica richiesta secondo le modalità che saranno rese note sulla pagina web dedicata alla ["formazione insegnanti"- corsi di specializzazione per il sostegno](#) al momento della pubblicazione delle graduatorie finali.

7. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 11 - Ammissione in soprannumero**

1. Su esplicita richiesta sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza nessuna valutazione, coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno:

- a. abbiano sospeso il percorso;
- b. pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- c. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- d. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma in posizione non utile.

2. Tali richieste dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità che saranno indicate in un apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla ["formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno"](#) entro il **31 luglio 2023**.

## **Articolo 12 - Immatricolazione**

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate nei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2022/2023 è di 2.500,00 euro suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro i termini che saranno specificati in occasione della pubblicazione delle graduatorie. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica. A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione coloro che, all'atto dell'immatricolazione, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti - anno accademico 2023/2024, vigente per i corsi di sostegno dell'anno accademico 2022/2023.

3. Le informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, nella pagina web ["formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno"](#), alla sezione dedicata alla didattica.

## **Articolo 13 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno raccolti presso l'Università di Pisa e verranno trattati per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità informatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di espletare le predette procedure. I suddetti dati, inoltre, potranno

essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email [alicepostlaurea@adm.unipi.it](mailto:alicepostlaurea@adm.unipi.it). L'informativa estesa ai sensi del predetto Regolamento è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-trattamento-dei-dati-personali-degli-studenti>.

## **Articolo 14 - Pubblicità, ulteriori informazioni**

1. Il presente bando, i Decreti rettorali di nomina delle commissioni giudicatrici e di approvazione delle graduatorie sono pubblicati all'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)".

2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.

È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) e in presenza secondo i seguenti orari:

- **lunedì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento
- **martedì:** ore 15:30 - 17:30 sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **mercoledì:** ore 11:00-13:00 sportello telefonico senza appuntamento
- **giovedì:** ore 11:30 - 13:30 - sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **venerdì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni si dovranno prenotare tramite l'agenda virtuale indicando nel campo "motivazione" anche un recapito telefonico e l'opzione fra lo "sportello telefonico" e quello in "presenza":

- nel caso di "sportello telefonico" gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero di cellulare indicato nell'agenda virtuale
- nel caso di "sportello in presenza" gli utenti dovranno recarsi presso la segreteria amministrativa dei Corsi di sostegno - Largo Pontecorvo, 3 - Edificio E (piano terra) - Pisa.

## **Articolo 15 - Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE  
Riccardo Zucchi